

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n. 48 del 13 luglio 2011

Riunione del 16 giugno 2011

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Luigi Rosario Perone (Relatore)

CAF/44/2011 Appello promosso dal tesserato Luca Ricci, avverso provvedimento disciplinare emesso dal G.U.P. di Ravenna, relativo alla partita del 13.04.2011 disputata dai sodalizi Pallavolo Romagna e Involley Liverani Lugo 1^a Div/M, n. 858 del 12.05.2011

LA CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- valutato il contenuto del referto di gara nel quale viene evidenziato solo che alle ore 20:25 il signor Luca Ricci comunicava che avrebbe abbandonato il campo;
- preso atto che solo nel rapporto di primo grado si dava generico rilievo del “comportamento scorretto” da parte dell’allenatore della squadra Pallavolo Romagna nei confronti del secondo arbitro;
- ritenuto che la mail inviata dal primo arbitro, in considerazione della non ufficialità della stessa (per essere stata inviata a titolo meramente personale), non possa essere inquadrata quale “integrazione” del rapporto né del referto e che, per l’effetto, non risultano provati i fatti in contestazione genetici della sanzione comminata

P.Q.M.

Accoglie l’appello, annulla la sanzione di squalifica per una giornata di Campionato comminata al tesserato Luca Ricci e dispone restituirsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 13.07.2011